Col Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12/05/2022 è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativo alle presenze e ai versamenti dell'imposta di soggiorno secondo quanto già previsto dal D. L. 50/2017.

È fatto dunque **obbligo** ai gestori delle strutture ricettive, nonché ai soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi, di presentare **entro il 30/06/2022**, **esclusivamente per via telematica**, le dichiarazioni per gli **anni di imposta 2021** e, eccezionalmente, **2020**.

**Sono previste sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per chi non ottempererà nei tempi.**

La dichiarazione è suddivisa per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un riquadro per ogni struttura ricettiva, nel quale si deve ragionare a trimestri. In particolare, è previsto si inserisca l'ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell'attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell'imposta a notte, l'imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte.

La sezione dedicata al versamento ha previsto un importo cumulativo delle somme versate nell'arco temporale dei trimestri compilati.

Nelle istruzioni è indicato quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. Non è obbligatorio il campo relativo agli estremi di versamento mentre il campo "Importo annuale (cumulativo) versato al Comune" deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata.

Per la trasmissione in via telematica e necessario l’accesso tramite SPID o CIE. Le informazioni e l’accesso al modello di dichiarazione sono disponibili al link:

https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/